



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0153047/12 - 26/10/2012
Provincia di Padova



Provvedimento n. 199/IPPC/2012

Prot. Gen. n.

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 35131 PADOVA

Partita I.V.A.
Codice Fiscale

00700440282
80006510285

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA
PROROGA

Punto 6.7 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006
Punto V.6 dell'allegato B della L.R. n. 26 del 16.08.2007

Revoca e sostituzione autorizzazione n. 48/IPPC/2007 del 29/10/2007

Ditta: **NAR SPA**
Sede attività: **Via L. Da Vinci, 8**
Comune: **35020 LEGNARO PD**

Sede legale: Via L. Da Vinci, 8 – Legnaro (Pd)
Partita I.V.A.: 00376690285

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", che abrogava il D.Lgs. 372/99, successivamente modificato con la Legge 243/2007 e il Decreto Legislativo 4/2008;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 128 del 29 giugno 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che inserisce le norme riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, revoca il Decreto Legislativo n. 59 del

1/9

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

18 febbraio 2005 e stabilisce che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

- la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro n. 447 del 27 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26 maggio 2009 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17 maggio 2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22 novembre 2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07 febbraio 2005;

PRESO ATTO che per gli impianti al punto 6.7 VIII Parte II del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 non sono ancora state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150kg/ora o a 200 t/anno, come previsto per le attività elencate dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- CONSIDERATO:

- l'allegato IX del parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", nel caso specifico:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.

- **RICHIAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 48/IPPC/2007 del 29/10/2007 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D.Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto e trasmessa con nota regionale n. 506181/5719 del 14/09/2007 (prot. prov. n. 117502 del 24/09/2007);
- **VISTA** la comunicazione prot. n. 177920 del 10/11/2009 di incorporazione della ditta NAR ENGINEERING SRL nella ditta NAR SPA;
- **VISTA** le domande di modifica della ditta sopraindicata (prot. n. 98204 del 18/06/2010 e prot. n. 196530 del 29/12/2010) considerate non sostanziale rispettivamente con note del 123417 del 06/08/2010 e del 11/01/2011 prot. n. 4346;
- **VISTA** la relazione di aggiornamento del ciclo produttivo (prot. n. 34916) del 06/03/2012 e la successiva integrazione prot. n. 152632 del 25/10/2012;
- **RICHIAMATO** il provvedimento n. 161/IPPC/2012 di modifica prescrizione all'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 48/IPPC/2007 del 29/10/2007 a seguito della richiesta da parte della ditta sopraindicata prot. n. 56939 del 19/04/2012;
- **RILEVATO** che la ditta ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria (prot. n. 55818 del 18/04/2012) in scadenza il 28/10/2012;
- **RILEVATO** che l'impianto ricade nel punto 6.7 dell'allegato VIII Parte II del D.Lgs 152/2006 e nell'allegato V.6 dell'allegato B della L.R. 26/2007;
- **VISTA** l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- **RITENUTO** di accogliere la domanda della ditta sopraindicata e di procedere al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale che, nelle more della conclusione dell'attività istruttoria per il rilascio dell'A.I.A. definitiva, avrà scadenza alla data del 31/10/2013;
- **RITENUTO:**
 - di revocare e sostituire l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria n. 48/IPPC/2007 del 29/10/2007;
 - di richiedere la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale definitiva, completa di tutti gli allegati, come previsto dalla modulistica della Regione Veneto di cui alla D.G.R.V. n. 668 del 20 marzo 2007, facendo riferimento ai documenti BRef (BAT reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea.

D E C R E T A

Art. 1

Alla Ditta NAR SPA di LEGNARO viene rilasciata l'**Autorizzata Integrata Ambientale Provvisoria**, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la continuazione dell'attività di produzione di nastri autoadesivi:

Pt. 6.7 dell'Al. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e cod. V.6 all. B alla L.R. 26/07

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

Conseguentemente le autorizzazioni provinciali n. 5428/EM del 29/10/2007, n. 48/IPPC/2007 del 29/10/2007 e n. 161/IPPC/2012 del 09/05/2012 sono revocate dal presente atto.

Art. 2

La presente **Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria** ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il **31/10/2013**.

Il Gestore deve presentare, **entro il 30 aprile 2013**, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale definitiva con la modulistica della Regione Veneto (completa di tutti gli allegati) di cui alla DGRV n. 668/2007 e s.m.i., facendo riferimento ai documenti BRef (*BAT reference documents*) pubblicati dalla Commissione Europea (art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Art. 3 Prescrizioni

L'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 3.1 Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per **prevenire gli incidenti** e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- 3.2 Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, e comunque entro le **otto ore** successive, ogni **rilevante incidente** e/o ogni **rilevante guasto**, tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione (aria, acqua, suolo) o da influire in modo significativo sull'ambiente; l'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 3.3 In caso di cessazione dell'attività il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Padova un **piano di dismissione** dell'intero impianto **30 giorni prima della cessazione** definitiva, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 3.4 Le **Autorità di Controllo** sono autorizzate ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, ed a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere alle ispezioni; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle Autorità di Controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.5 i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	PORTATA (*) Nmc/h	FASE	POLVERI	Sostanze inorganiche tab. B classe II + III	NH ₃	NO _x
2 + 3	3200	Lavorazione gomma	35	-	-	-
28	10000	Combustore	-	-	-	350
50	15000	Impianto di combustione	-	-	-	350
51	22000	Impianto di combustione	-	-	-	350
52	15000	Impianto di combustione	-	-	-	350
53	150	Impianto di combustione	-	-	-	350
54	500	Impianto di combustione	-	-	-	350
67	85800	Taglio	900	-	300	-
68	17000	Preparazione adesivo e spalmatura	190	-	-	-
69	32000	Preparazione adesivo, lavorazione gomma e stampa	331	-	100	-
70	12000	Saldatura	120	60	-	-

(*) tale valore è da ritenersi indicativo e non prescrittivo;

l'Autorità di Controllo valuterà se eventuali scostamenti dei valori rilevati dal valore di progetto determinino una diluizione delle emissioni superiore alla misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

3.6 il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

3.7 in riferimento al combustore (**camino n. 28**):

- a) in caso di avaria o manutenzione del **combustore** la ditta dovrà interrompere la produzione degli impianti i cui fumi sono convogliati al combustore stesso; il flusso d'aria derivante da tali impianti potrà essere deviato ad eventuali **camini di emergenza** solo per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; inoltre dovrà essere tenuta registrazione (cartacea e/o su supporto informatico) degli eventuali episodi nei quali si renda necessaria tale deviazione;
- b) sul combustore deve essere installato un **sistema di registrazione** in continuo della temperatura su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, dotato di allarme visivo e sonoro che si attivi in caso di anomalie nel funzionamento; la temperatura in camera di combustione non deve scendere sotto i 750°C;

3.8 per quanto riguarda le emissioni di **Sostanze Organiche Volatili** soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) i valori di emissione negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	PORTATA (*) Nmc/h	FASE	COV (mg/Nm ³) espresse in COT
28	10000	combustore	50
30	65000	Impianto recupero solvente	150
39	100000	Impianto recupero solvente	150
40	140000	Impianto recupero solvente	150
67	85800	Taglio	112
68	17000	Preparazione adesivo e spalmatura	84
69	26250	Preparazione adesivo, lavorazione gomma e stampa	150

(*) tale valore è da ritenersi indicativo e non prescrittivo;

l'Autorità di Controllo valuterà se eventuali scostamenti dei valori rilevati dal valore di progetto determinino una diluizione delle emissioni superiore alla misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

b) le emissioni diffuse totali (F) non dovrà essere superiore a:

Consumo annuo	Emissioni diffuse totali (F) di COV
<= 15 t/anno	25% dell'input reale (I1 + I2)
> 15 t/anno	20% dell'input reale (I1 + I2)

c) il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a :

Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno)
1.079.540

d) l'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:

Emissioni totali massime teoriche di COV (kg/anno)
806.420

e) il gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza tutti i dati necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo;

f) ai sensi dell'Allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h a valle del dispositivo stesso, deve essere mantenuta efficiente un'ideale apparecchiatura per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, al fine di verificarne la conformità ai valori limite prescritti;

- g) alla Provincia e all'ARPAV deve pervenire, con cadenza almeno annuale (entro il 28 febbraio), un **unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo** per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, insieme a **tutti i dati raccolti**, i quali consentano di verificare la conformità dell'impianto e delle attività alle prescrizioni dell'autorizzazione; in particolare:
- certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza
 - prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6)
 - prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2)
 - quantitativo dei solventi eliminati come residuo nei prodotti (O3)
 - quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche (O5): il dato deve essere supportato da **analisi a monte e a valle** dell'impianto di abbattimento;
 - dati relativi a tutte le altre voci del Piano di Gestione dei Solventi (O7, O8, O9)
 - dato riassuntivo dei solventi recuperati (es. distillazione) ricavato dal registro di annotazione (I2)
 - dati di efficienza dei sistemi di abbattimento
- h) per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione, devono essere utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI dell'Allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, con le modalità indicate nella parte I.

3.9 il Gestore dovrà dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
- un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
 - oppure
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- c) un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività.

3.10 le **bocche dei camini**, di cui alla prescrizione 3.5 e 3.8, devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

3.11 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

3.12 il Gestore, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi

ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

- 3.13 le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora il Gestore produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 3.14 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;
- 3.15 le **modalità di analisi alle emissioni in atmosfera e i certificati** devono rispettare i criteri elencati nel parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 04/06/2008 (**Linee guida per campionamenti ed analisi**) riportati nel sito internet della Provincia di Padova;
- 3.16 **tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 Comunicazioni

- 4.1 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali alle emissioni, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (PEC: dappd@pec.arpav.it) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- 4.2 Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare preventivamente a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che intende effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- 4.3 Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 deve essere comunicata **entro 30 giorni** a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore.

Art. 5

Il Gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni del **Piano di Tutela delle Acque** (delibera di Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009 e s.m.i.) entro i tempi previsti dal Piano di Tutela stesso.

Art. 6

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla **normativa vigente in materia ambientale**, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

8/9

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Art. 7

La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica).

Art. 8

In caso di inadempienza alle PRESCRIZIONI di cui all'art. 3 del presente provvedimento vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dall'art. 29-decies e dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.2 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 5 del succitato decreto.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità competente con provvedimento motivato può prescrivere l'ottemperanza di quanto previsto ai rimanenti articoli del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 9 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dott.ssa  Dalla Pozza